

N. 1920-1/2016 R.G.

TRIBUNALE DI MASSA

Il Tribunale di Massa, composto dai magistrati:

dott. Paolo Puzone, presidente, rel.
dott. Alessandro Pellegrini, giudice
dott.ssa Elisa Pinna, giudice

a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 17.1.2017 nella causa promossa da

C. [redacted] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale [redacted] e rappresentata e difesa dal [redacted]

contro

Fallimento [redacted] s.r.l., in persona dei Curatori [redacted] [redacted] rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Nerbi,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IL TRIBUNALE

letta l'istanza di correzione dell'errore materiale del decreto n. 452/16 del 23.11.16 presentata in data 24.11.16 da [redacted] s.r.l.;

letta l'istanza di correzione dell'errore materiale del medesimo decreto depositata in data 25.11.2016 da Fallimento [redacted] s.r.l.;

visto il fascicolo d'ufficio, le produzioni delle parti e il decreto n. 452/16;

ritenuto che la statuizione contenuta nel dispositivo del suindicato provvedimento, con cui le spese di lite sono poste in capo al Fallimento [redacted] s.r.l., sia da intendersi come il risultato di un errore materiale nella redazione del provvedimento, reso peraltro evidente dall'assenza di una decisione in ordine alla liquidazione delle spese di lite. Dalla lettura della parte motivazionale del decreto, nonché delle altre statuizioni del dispositivo, emerge invero come il Fallimento [redacted] non possa essere considerato soccombente e dunque non sia condannabile alla refusione delle spese sostenute dalla controparte. Il



decreto n. 452/16, infatti, condivide le argomentazioni e le richieste del Fallimento resistente: sancisce l'ammissione di C [redacted] r.l. allo stato passivo di [redacted] in via predeuttiva per l'importo di euro [redacted] alla luce delle nuove circostanze dedotte dalla stessa [redacted] con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione e della acquiescenza prestata dal Fallimento [redacted] rispetto a tale istanza; allo stesso tempo detta pronuncia ravvisa la fondatezza dell'originario provvedimento di esclusione della predeuzione reso dal Giudice Delegato, a fronte di una prima domanda di [redacted] s.r.l. risultata in contrasto con i limiti di cui all'art. 182 *quater*, comma terzo, L.F. e non sorretta da un sufficiente compendio probatorio; dispone inoltre l'ammissione in via postergata di [redacted] per l'importo di euro [redacted], credito per il quale l'opponente domandava invece il riconoscimento della natura chirografaria, negando infine la debenza degli interessi su tale ultima somma ex art. 55 e 169 L.F.

In sintesi, il decreto che si vuole emendato apporta modifiche allo stato passivo del fallimento [redacted] s.r.l. coerenti con le conclusioni avanzate da quest'ultima, che ha vittoriosamente affermato in giudizio le proprie ragioni e non può dunque essere reputata soccombente, in quanto l'unica richiesta di [redacted] che abbia trovato accoglimento è quella che incontra l'acquiescenza della controparte. L'inversione dei ruoli tra parte vittoriosa (Fallimento [redacted] s.r.l.) e soccombente ([redacted] s.r.l.), con l'imposizione alla prima delle spese di lite, è pertanto da ascrivere a un errore nella trasposizione per iscritto della volontà del Giudicante.

L'errore occorso rileva dunque ex art. 287 c.p.c., permettendo l'emendamento del provvedimento che ne è affetto poiché costituisce una mera svista dell'estensore e non rappresenta un contrasto tra motivazione e dispositivo idoneo a fondare l'esperimento di un mezzo di gravame. Il *dictum* giudiziale, infatti, è ricostruibile negli stessi termini tanto attingendo alla parte motivazionale quanto al dispositivo del decreto, con una piena concordanza poiché dall'una e dall'altro promana la effettiva volontà del giudice come diretta all'accoglimento della tesi prospettata nelle conclusioni del fallimento resistente e rispetto alla quale il capo di condanna alle spese di [redacted] in luogo di [redacted] s.r.l. costituisce una contraddizione facilmente spiegabile con un mero errore materiale intervenuto durante la stesura del provvedimento. Al contrario, proprio l'accoglimento dell'istanza di correzione promossa da [redacted] s.r.l. darebbe luogo a un contrasto tra le due componenti del decreto;



ritenuto pertanto che l'errore materiale riscontrato debba essere sanato al fine di rendere esplicita la corretta volontà del giudicante;

letti gli articoli 287 e 288 c.p.c.;

P.Q.M.


In accoglimento l'istanza formulata da Fallimento **[REDACTED]** s.r.l., dispone che nel dispositivo del decreto n. 452/16, depositato in data 23.11.16, a definizione della causa iscritta al n. 1920/16 del R.G., in luogo della frase "condanna Fallimento **[REDACTED]** s.r.l. alla integrale refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice" si legga "condanna **[REDACTED]** s.r.l. a rifondere a Fallimento **[REDACTED]** s.r.l. le spese di lite, che liquida in euro **[REDACTED]** come compenso complessivo, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA";

dispone che la presente ordinanza sia annotata a margine dell'originale del decreto sopra indicato;

manda, infine, alla cancelleria per le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.c.

Massa, così deciso nella camera di consiglio del 24.1.2017

Il presidente, rel. est.
Paolo Puzone



TRIBUNALE DI MASSA

Depositato in Cancelleria

Massa li 21/02/17

IL CANCELLIERE
[REDACTED]

